

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 210/2019

del 27 settembre 2019

che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/15]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), come rettificata dalla GU L 137 del 24.5.2017, pag. 40 ⁽¹⁾.
- (2) Il regolamento (UE) 2017/625 abroga, con effetto a decorrere dal 14 dicembre 2019, i regolamenti (CE) n. 854/2004 ⁽²⁾ e (CE) 882/2004 ⁽³⁾, le direttive 89/608/CEE ⁽⁴⁾, 89/662/CEE ⁽⁵⁾, 90/425/CEE ⁽⁶⁾, 91/496/CEE ⁽⁷⁾, 96/23/CE ⁽⁸⁾, 96/93/CE ⁽⁹⁾ e 97/78/CE ⁽¹⁰⁾ e la decisione 92/438/CEE ⁽¹¹⁾, che sono integrati nell'accordo SEE e devono pertanto essere abrogati ai sensi del medesimo con effetto a decorrere dal 14 dicembre 2019.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione contenente disposizioni sulla sanità delle piante. Poiché tale legislazione non rientra nel campo di applicazione dell'accordo SEE, le disposizioni in ambito fitosanitario non si applicano agli Stati EFTA.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione contenente disposizioni sugli animali vivi diversi dai pesci e dagli animali d'acquacoltura. Le disposizioni sugli animali vivi diversi dai pesci e dagli animali d'acquacoltura non si applicano all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE.
- (5) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

⁽¹⁾ GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

⁽³⁾ GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 351 del 2.12.1989, pag. 34.

⁽⁵⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽⁷⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

⁽⁸⁾ GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

⁽⁹⁾ GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.

⁽¹⁰⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

⁽¹¹⁾ GU L 243 del 25.8.1992, pag. 27.

